



COMUNE di STAZZEMA
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Approvato con Del CC n. 4 del 29.04.2011

Art.1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali nel Comune di Stazzema (LU), nel rispetto dei D.Lgs.nn.471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

Art.2
Funzionario responsabile

Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza normativa).

Art.3
Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

TITOLO I
CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art.4
Violazioni non sanzionabili

Ai sensi dell'art.10 della L.212/2000 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali il contribuente non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria,
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I., ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto automaticamente sanzionabile, in quanto arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Art.5

Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un quarto del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione.

La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art.13 D.Lgs.471/1997, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art.6

Principio di legalità

Con riferimento al disposto di cui all'art.3, comma 3 D.Lgs.472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio del *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Ai sensi dell'art.3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. principio di legalità) e dell'art.3 L.212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art.7

Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali:

I.C.I.

Violazioni

- a) omessa presentazione della dichiarazione;
- b) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- c) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo;
- d) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- e) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune,

Sanzioni

- a) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00;
- b) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta con un minimo di € 51,00;
- c) € 51,00;
- d) non inferiore ad € 51,00;
- e) € 258,00;

Si specifica che la sanzione per omessa/infedele dichiarazione I.C.I. deve intendersi applicabile nell'importo sopra indicato per tutte le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2007, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2008, non risulta applicabile alla omessa dichiarazione di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece dovuta anche a decorrere da 1° gennaio 2008, ed autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

TARSU/TIA.

Violazioni

- a) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione;
- b) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa;
- c) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- d) compilazione incompleta o infedeli di questionari;
- e) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

Sanzioni

- a) 200% della tassa dovuta;
- b) non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta;
- c) € 51,00
- d) non inferiore ad € 51,00,
- e) € 258,00;

T.O.S.A.P.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Violazioni

- a) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia;
- b) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- c) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa, imposta o dei diritti, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- d) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- e) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, mancata restituzione di questionari entro sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

Sanzioni

- a) 200% della tassa, imposta o diritto dovuto con un minimo di € 51,00;
- b) non inferiore al 75% della maggiore tassa, imposta o diritto dovuto con un minimo di € 51,00;
- c) € 51,00;
- d) non inferiore ad € 51,00;
- e) non inferiore ad € 200,00;

Art.8 **Omissioni dichiarative**

L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denuncia) dello stesso cespite ed è punibile a titolo di "*omessa presentazione della dichiarazione o denuncia*" e non invece a titolo di "*dichiarazione o denuncia infedele*".

Art.9 **Violazioni continuate**

L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finchè la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno d'imposta, una violazione autonomamente punibile. Con riferimento al disposto di cui all'art.12 D.Lgs.472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, prevedendo l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene che tale disposizione non sia applicabile ai tributi locali, come confermato dal Ministero delle Finanze nella circola del 5 luglio 2000, n.138/E. Tuttavia, ove in sede di accertamento con adesione o di altro istituto di definizione agevolata del contenzioso, a fronte di specifica richiesta del contribuente, si dovesse dare applicazione all'istituto della violazione continuata, come disciplinato dall'art.12, comma 5 D.Lgs.472/1997, poi modificato dall'art.2 D.Lgs.99/2000, si stabilisce che la sanzione unica dovrà essere commisurata, in relazione alle sole violazioni dichiarative, sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al versamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi. In tale ipotesi, la maggiorazione della sanzione unica verrà computata secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non superiore al 50% (ovvero sanzione base x 1,5);
- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata di una misura non inferiore al 200% (ovvero sanzione base x 3);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata di una misura non inferiore al 300% (ovvero sanzione base x 4)

In tale ipotesi, ove l'ufficio non abbia contestato tutte le violazioni o non abbia irrogato la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Art.10 **Recidiva**

Con riferimento al disposto di cui all'art.7, comma 3 D.Lgs.472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione da irrogarsi viene aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni) detta sanzione viene aumentata della metà.

Art.11

Riduzione della sanzione sproporzionata

Con riferimento al disposto di cui all'art.7, comma 4 D.Lgs.472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorchè l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento.

In tal caso, la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo dovuto).

Art.12

Sanzioni per omesso/tardivo versamento

In caso di omesso/tardivo versamento totale o parziale di un tributo, si applica la sanzione di cui all'art.13 D.Lgs.471/1997, pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, non riducibile in caso di adesione del contribuente.

TITOLO II NORME FINALI

Art.13

Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art.14

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.15

Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal **1° gennaio 2011**.

RELAZIONE UFFICIO TRIBUTI

Il vecchio regolamento che disciplinava l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie era stato approvato dal Consiglio Comunale nel lontano 1998.

Era quindi necessario adeguare i criteri e le entità stabilite in detto regolamento alle recenti disposizioni con particolare riguardo ai principi contenuti nella Legge 27/07/200, n.212, "statuto dei diritti del contribuente".

Lo Statuto del Contribuente è uno strumento di regolamentazione del rapporto tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. Esso fissa i diritti del contribuente, i doveri del legislatore e stabilisce un rapporto di parità tra cittadino e amministrazione. In questo modo il contribuente non solo ha ottenuto il riconoscimento di una serie di garanzie ma soprattutto, il diritto ad una informazione chiara, accurata e semplice. Infatti uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione Comunale è stato fin dall'inizio, quello di ottimizzare il rapporto con i contribuenti, offrendo un miglior servizio sia dal punto di vista qualitativo che dell'efficienza, divenendo punto di contatto con la cittadinanza per una quanto più sollecita e pacifica risoluzione di quelle che sono le non poche problematiche in ambito tributario.

L'art.4 del nuovo regolamento "Violazioni non sanzionabili"**(non previsto nel vecchio regolamento)**, recepisce quanto dettato dall'art.10 della Legge n.212/200 stabilendo i casi in cui non possono essere irrogate sanzioni in base al principio che i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

L'art.5 stabilisce la riduzione ad un quarto (- 75%) delle sanzioni irrogate nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune. Resta fermo il principio dell'autotutela (illegittimità o errore manifesto, ecc).

L'art. 7 detta i criteri per l'applicazione delle sanzioni sempre nell'ottica del principio che i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

